

metallica in aderenza a quella del [redacted], a causa dell'inclinazione della recinzione di quest'ultimo.

La ricorrente deduceva, altresì, che sul mappale n. [redacted] si era recentemente formata una buca di dimensioni tali da rendere pericoloso l'esercizio del suo possesso, a fronte della possibilità che il cane del [redacted] (un pastore tedesco) potesse, attraverso la buca, invadere il giardino della [redacted].

La [redacted] deduceva, infine, che ogni tentativo di composizione stragiudiziale era risultato vano (ivi compreso il tentativo di mediazione).

2. Si costituiva con memoria depositata il 25.06.2020 [redacted], contestando: la sussistenza di una turbativa nel possesso, in merito alla quale affermava che la sporgenza della recinzione non fosse tale da impedire l'esercizio del possesso (in specie, l'erezione di una recinzione in aderenza); la risalenza temporale della situazione descritta dalla ricorrente (*"la situazione descritta dalla ricorrente è, peraltro, sussistente da diversi anni"*); la propria disponibilità alla sistemazione della recinzione, già manifestata alla ricorrente anche in sede di mediazione, ma impedita dall'installazione da parte della [redacted] di una telecamera nel proprio fondo; la ridotta dimensione della buca, non realizzata dal [redacted] e comunque inadatta a consentire il passaggio/fuga del proprio cane.

Il resistente ribadiva, in ogni caso, la propria disponibilità ad addivenire ad una soluzione conciliativa.

3. All'udienza del 9.07.2020 le parti rappresentano la volontà di ricercare una soluzione conciliativa, chiedendo un breve rinvio per verificare il buon esito delle trattative. L'esito negativo di queste veniva poi comunicato alla successiva udienza del 30.07.2020, nella quale la scrivente si riservava sulle richieste formulate dalle parti.

4. La causa può essere decisa sulla scorta delle allegazioni e della documentazione prodotta dalle parti.

Il ricorso è fondato e va accolto, sussistendo i presupposti dell'azione possessoria.



5. In primo luogo si rileva la tempestività dell'azione, genericamente contestata dal resistente, che nella propria memoria difensiva ha richiamato a tal proposito un documento totalmente inconferente (doc. 2 fascicolo , avente ad oggetto la pattuizione secondo cui le delimitazioni delle rispettive proprietà sono eseguite da parte di ciascuno, esclusivamente sul proprio fondo).

La ricorrente ha dedotto, infatti, che la recinzione del ha iniziato ad inclinarsi a maggio 2019, circostanza, per quanto detto sopra, non contestata dal resistente, ed il ricorso è stato quindi depositato tempestivamente entro l'anno (15.04.2020).

6. Nel merito, si osserva che l'azione di manutenzione, disciplinata all'art. 1170 c.c., ha lo scopo di far cessare le molestie e le turbative arrecate al possesso di un immobile, ovvero comportamenti tali da rendere meno comodo, o più difficile, l'esercizio del possesso altrui, non incidendo sulla consistenza della cosa.

Nel descrivere e delineare il contenuto della molestia/turbativa, la giurisprudenza ha specificato che la stessa deve avere un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo del possesso altrui, rendendo in tal modo più gravoso e notevolmente difficoltoso l'estrinsecarsi della posizione del possessore (cfr. Cass. n. 1743/2005; Cass. n. 11036/2003).

Ancora: "Non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla cosa da altri posseduta configura necessariamente una molestia del possesso, ma solo quella che rispetto ad esso abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo e denoti di per sé una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, così da rendere il suo estrinsecarsi impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso, con la conseguenza che ne restano fuori quei comportamenti che, non compromettendo né limitando apprezzabilmente l'esercizio del potere di fatto, ma siano con questo compatibili" (cfr. Cass. n. 15788/2002).

Inoltre, qualora il pregiudizio al godimento del possesso sia solo potenziale, ciò impone che, ove l'azione di manutenzione sia esercitata in via preventiva, sussista *"un comportamento che ponga in serio e concreto pericolo il preesistente stato di fatto"* (cfr. Cass. n. 2291/2016).

Infine, è bene ricordare che, per la configurabilità della molestia possessoria, oltre all'atto materiale deve coesistere il dolo o la colpa, la cui prova incombe su chi

propone la domanda di manutenzione (art. 2697 c.c.), senza che il possessore debba provare anche la consapevolezza dell'autore della lesione di aver violato l'altrui diritto (cfr. Cass. S.U., n. 9871/1994).

7. Ciò premesso, va preliminarmente osservato che i fatti dedotti dalla ricorrente non sono stati contestati in maniera specifica dal resistente.

Questi si è infatti limitato ad eccepire l'insussistenza della turbativa in riferimento allo stato dei luoghi, senza contestare né che la propria recinzione si sia inclinata, né che si sia inclinata con le pendenze dedotte dalla ricorrente (30°), né la mancata corrispondenza delle fotografie prodotte dalla (sub. docc. 3 e 4) allo stato dei luoghi.

Il ha anzi manifestato più volte (sia in sede stragiudiziale che nel corso di questo procedimento) l'intenzione di intervenire, almeno per quanto concerne la recinzione.

In altri termini, lo stato di fatto prospettato dalla non è stato contestato, e va quindi valutato, nel merito, se l'inclinazione della recinzione costituisca una turbativa nel suo possesso - intesa quale molestia tale da arrecare un congruo ed apprezzabile disturbo al possesso rendendo il suo estrinsecarsi impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso - o vada inquadrato quale comportamento che, non compromettendo né limitando apprezzabilmente l'esercizio del potere di fatto, sia con esso compatibile.

Ebbene, ritiene questo giudice che l'inclinazione della recinzione a 30°, comunque visibile nelle fotografie prodotte, rappresenti una molestia che rende, quantomeno, più difficoltoso l'esercizio del possesso, considerata la volontà della ricorrente di erigere una recinzione in aderenza, iniziativa inibita dall'inclinazione di quella del

Prive di pregio appaiono le argomentazioni spese dal resistente, che ha affermato di non aver potuto dar corso all'esecuzione delle opere (ovvero "raddrizzare" la recinzione) adducendo varie motivazioni (la sistemazione da parte della di un pannello di confine, i propri impegni lavorativi e, infine, una telecamera situata nella proprietà della ricorrente, di cui il ha chiesto la rimozione) totalmente irrilevanti.

Quanto alla buca, se è vero che, in forza della giurisprudenza richiamata, l'astratto pericolo di pregiudizio al possesso è inidoneo a fondare la molestia possessoria, nel caso in esame, tenuto conto dello stato dei luoghi (doc. 4) e della relazione resa dall'ULSS5 Polesana (Dip. Prevenzione UOC Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche) nella persona del Dr. [redacted] - il quale, visionando un filmato avente oggetto il cane del resistente, ha affermato che la recinzione del [redacted] *"non è sufficientemente fissata al terreno, per cui il cane potrebbe infilarsi sotto ed accedere alla proprietà [redacted] ... dal filmato si nota come il cane, di razza pastore tedesco, manifesti grande aggressività ... ogni qual volta una persona o altri animali posseduti dalla [redacted] si avvicinano alla recinzione"* - si reputa sufficientemente allegato e provato un serio e concreto pericolo, promanante dalla buca nella proprietà del [redacted]

Sussiste, infine, l'elemento psicologico sopra descritto, consistente nella condotta omissiva colposa avente ad oggetto la mancata manutenzione della recinzione e della buca.

Sicché, in conclusione, il resistente dovrà ripristinare lo stato dei luoghi, riportando la propria recinzione in posizione verticale e riempiendo la buca posta a ridosso della stessa.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, dello scaglione di riferimento (indeterminabile complessità bassa) e dell'assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Giudice Dr. Elisa Romagnoli:

- Ordina a [redacted] di ripristinare, a propria cura e spese, la posizione verticale delle cordonate, della colonna e della rete di recinzione poste sui mappali nn. [redacted] confinanti ad est e nord con il mappale n. [redacted] di proprietà della ricorrente, e di riempire la buca posta nel mappale [redacted] (mappali situati nella fraz. [redacted] (RO) [redacted]);

